

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

e, per quanto compete:

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**
Prefetto Cinzia GUERCIO

OGGETTO: Questura di Campobasso – Adozione di provvedimenti disciplinari senza garanzie difensive.

Egregio Signor Capo della Polizia,

da qualche tempo si registra la tendenza di governare il personale della Polizia di Stato non “secondo disposizioni di legge”, ma in modo “creativo”, travolgendo talvolta in modo maldestro, autoritario ed anacronistico i più banali diritti posti a garanzia delle prerogative dei dipendenti.

Talvolta per pura incompetenza (il che è già gravissimo), tal'altra per mala fede.

L'ultimo fulgido esempio ci è offerto dal Questore di Campobasso, Dott. Pagano, il quale ha adottato un provvedimento disciplinare dai contorni assai ambigui, senza minimamente garantire il contraddittorio con il destinatario (doc. 1).

Il dipendente in questione - che il caso vuole che a Campobasso sia anche il Segretario Generale Provinciale di questa Organizzazione Sindacale - disorientato da tale modo di agire, ha tentato un accesso ai documenti amministrativi con l'evidente scopo di *capirci qualche cosa* (doc. 2), ma il Questore ha dichiarato addirittura “irricevibile” l'istanza ostensiva (doc. 3), sul presupposto che tale scritto non sia da configurarsi come una contestazione di addebiti disciplinari, ma come un atto di “... *Sensibilizzazione al rispetto delle regole che lo scrivente ritiene di dover formalizzare sulla base di precise disposizioni normative*”, disposizioni che però si è guardato bene dall'indicare.

Orbene, anche un deficiente è in grado di cogliere la portata disciplinare del richiamo in questione e la conseguente violazione della procedura prevista dal DPR 737/81.

Tale valenza si ricava sia dal fatto che si tratta di missiva *ad personam* (il che esclude la sua natura di atto organizzativo), sia dal fatto che essa è collocata nel sottofascicolo “2.8” (2.8 = DISCIPLINA), ma anche e soprattutto dalla intrinseca afflittività della chiosa, ove si legge testualmente “*Per quanto sopra, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, si esorta la S.V. a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i propri superiori, richiamandoLa alla scrupolosa osservanza alle disposizioni impartite personalmente dallo scrivente e anche ribadite di recente in materia di prestazione di lavoro straordinario emergente*”.

Pertanto, suo malgrado, il dipendente dovrà esperire i previsti rimedi per ottenere l'ostensione dei documenti che costituiscono il presupposto di tale maldestra ed ingiusta lesione del suo prestigio professionale, lesione causata esclusivamente dal fatto di non aver fornito al destinatario del provvedimento l'opportunità di difendersi in alcun modo.

La vicenda denota, oltre ad un'arroganza senza vergogna, anche l'ignoranza assoluta del principio di tipicità degli atti amministrativi, di talché l'ecclettico Questore di Campobasso - e cioè colui che in quella provincia dovrebbe anche tutelare l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini, vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità (art. 24 L. 121/81) - ritiene perfettamente normale e legittimo coniare un atto che battezza come “*Sensibilizzazione al rispetto delle regole...*” ed inserirlo - perché di certo è stato fatto - nel fascicolo personale del dipendente “sensibilizzato”.

Ciò posto, egregio Signor Capo della Polizia, a prescindere dal merito della questione, voglia adoperarsi per l'immediato annullamento d'ufficio del provvedimento n. 272/2.8/Pers./15 del 13 febbraio 2015 a firma del Questore di Campobasso e per l'immediata eliminazione dal fascicolo personale del dipendente con le modalità previste dagli art. 25 e 28 del DPR 686/57. Nel contempo voglia imporre al citato Questore di consentire al nostro Segretario Generale Provinciale l'immediato accesso ai documenti richiesti.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Questura di Campobasso

Nr.272/2.8/Pers./15

Campobasso, 13 febbraio 2015

OGGETTO: Norme comportamentali.

RISERVATA AMMINISTRATIVA

Contiene dati sensibili ai sensi
del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003

Al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Grieco Giuseppe
Michele
c/o Commissariato di P.S. di

TERMOLI

Con riservata amministrativa prot. 500/2015, datata 9 febbraio 2015, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Iasi dott. Raffaele, in qualità di dirigente a scavalco del Commissariato di P.S. di Termoli, ha riferito allo scrivente che, nella mattinata del 7 febbraio u.s., la responsabile dell'ufficio amministrativo contabile di codesto Commissariato, al fine di ottenere l'autorizzazione alla comunicazione all'ufficio di Gabinetto, lo informava telefonicamente della presenza di due attestazioni di straordinario emergente effettuato dalla S.V. e dall'Assistente Capo la sera precedente in orario 19.00/21.00.

Il citato Dirigente riferisce, inoltre, che la S.V., dopo aver appreso che il dott. Iasi aveva manifestato l'intenzione di non ratificare lo straordinario da Lei effettuato, lo contattava telefonicamente rappresentandogli di aver ritenuto sufficiente, quale autorizzazione, la comunicazione telefonica intercorsa con il suddetto funzionario nella giornata precedente nella quale veniva segnalato l'intervento.

Per quanto sopra, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, si esorta la S.V. a tenere un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i propri superiori richiamandoLa alla scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite personalmente dallo scrivente e anche ribadite di recente in materia di prestazione di lavoro straordinario emergente.

IL QUESTORE
(PAGANO)


COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA
TERMOLI

AFFARI GENERALI
POSTA IN ARRIVO

Reg. al n° 54/CAIC.10/PERS.15 di prot.

Termoli 24-02-2015

Termoli 24 Febbraio 2015



OGGETTO: Richiesta d'accesso ai documenti amministrativi, ex art. 25, commi 1° e 2° Legge 241/90 e D.P.R. 27.06.1992 nr. 352.

Riferimento riservata amministrativa nr. 272/2.8/Pers/15 del 13 Febbraio 2015 notificata il 21.02.2015

AL SIGNOR QUESTORE
di Campobasso

Il sottoscritto Giuseppe Michele GRIECO nato il 19.03.66 a Venosa (PZ) e residente a Vasto (CH) in Viale Perth 1/A, Sov.te C. della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato P.S. Termoli, con la presente istanza chiede, per gli effetti della Legge 07.08.1990 nr. 241 e del D.P.R. 27.06.1992 nr. 352, quanto segue:

PREMESSO

- Che allo scrivente, in data 21.02.2015, è stata notificata lettera di richiamo avente per oggetto *Norme comportamentali datata 13.02.2015*;
- Che è intendimento dello scrivente produrre, a sua discolpa, dettagliate giustificazioni in merito ai fatti in oggetto di contestazione; e che la richiesta d'accesso è motivata (ex art. 25 legge 241/90) dal fatto che l'istante, per gli effetti lesivi intende tutelare i propri diritti soggettivi ed interessi legittimi e affermando di aver agito nel pieno rispetto delle disposizioni richiamate dalla S.V. in materia di straordinario emergente ed in forza dell'art 63 della Legge 121/81.

RILEVATO

- Che a norma dell'art. 22 Legge 241/1990 al richiedente è: riconosciuta la titolarità del diritto di accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale;

VISTA

- La circolare Ministeriale nr. 333-A/9803.A.96 datata 30.12.1 998 della Direzione Centrale del Personale-Servizio Ordinamento e Contenzioso, concernente: "Diritto d'accesso ai documenti amministrativi e procedimento disciplinare";




CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 Legge 07.08.1990 nr. 241 e per quanto disciplinato dal D.P.R. 27.06.1992 nr. 352 (regolamento per l'esercizio del diritto d'accesso), di esercitare il diritto d'accesso, mediante esame ed estrazione copia — previo pagamento del costo di riproduzione — dei seguenti atti specificati a norma dell'art. 3, comma 2 del citato D.P.R. 352/92:

- Copia degli atti stilati in luogo della presunta mancanza disciplinare rilevata dall'organo *precedente*;
- Copia di tutti gli atti relativi agli accertamenti svolti in merito dal personale del [...estremi...];
- Copia di qualunque altro atto interno, anche se non direttamente conosciuto, funzionalmente collegato o preordinato alla contestazione in argomento;

L'istante resta in attesa della cortese determinazione del caso chiedendo alla S.V. di evadere la presente, in ossequio alla prefata circolare Ministeriale, nel più breve tempo possibile onde consentirgli, nel ristretto termine concesso dall'Art. 14 del D.P.R. 737/81, di produrre le proprie giustificazioni, si ringrazia anticipatamente. I documenti de quibus, a richiesta dell'istante possono essere recapitati presso il *Commissariato P.S. Termoli*.

Con Osservanza





Questura di Campobasso

Nr.440/2.8/Pers./15

Campobasso, 6 marzo 2015

OGGETTO: Richiesta accesso atti.

Al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Grieco Giuseppe
Michele
c/o Commissariato di P.S. di

TERMOLI

Con nota datata 24 febbraio 2015, è stata inoltrata richiesta di accesso agli atti, in relazione alla riservata amministrativa a firma dello scrivente, datata 13 febbraio 2015 ed atti collegati.

In proposito, la predetta richiesta, viene motivata con la necessità di "produrre le proprie giustificazioni", facendo riferimento all'art. 14 del D.P.R. 737/81 ed ai termini ivi previsti ritenendo, erroneamente, di dover considerare la predetta riservata come contestazione di addebiti per una presunta mancanza disciplinare e non piuttosto quale essa è, come sensibilizzazione al rispetto delle regole che lo scrivente ritiene di dover formalizzare sulla base di precise disposizioni normative.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'istanza di accesso agli atti, così come motivata ed argomentata sia da ritenersi irricevibile.

COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO

— TERMOLI —

RELATA DI NOTIFICA

Introsritto Ag. di P.G. del suddetto Reparto, di cui
ha notificato NOTA N° 466/CA2.8/PERS/15 retrostante
ore 9⁰⁰ del 19.03.2015

in delle presenza è stata consegnata nelle mani di

GRIECO G. MICHELE

Per

L'Ag. di P.G.

IL QUESTORE
(PAGANO)